SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 giugno 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. (Decreto n. 448/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni";

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 51 del 31 gennaio 2014;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2012 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 18 dicembre 2013 e del 22 gennaio 2014 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti numeri 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010, 332/Ric. del 10 giugno 2011 e 435/Ric. del 13 marzo 2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 700.860,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1120

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	17/09/2012 100	10:00:00.399 63696	MECA LEAD RECYCLING S.P.A **B88F13001250001**	Contratto 1	02474160799 LAMEZIA TERME CZ		**141.560,00**
PMI Depressa	17/09/2012 105	10:00:00.430 64130	NTET S.P.A. **B78F13000730001**	Contratto 1	02713560874 BELPASSO CT		**200.000,00**
PMI Depressa	17/09/2012 132	10:00:00.680 64059	CML INTERNATIONAL S.P.A. **B98F13000570001**	Contratto 1	02156270601 PIEDIMONTE SAN GERMANO FR		**152.750,00**
PMI Depressa	17/09/2012 135	10:00:00.727 63644	ZENNARO COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L. **8F13000740001**	Contratto 1	02483760274 VENEZIA VE		**206.550,00**
					Totali (€)	**0,00**	**700.860,00**

14A04481

DECRETO 17 febbraio 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 447/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni";

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art.5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 287/Ric. del 15 febbraio 2013, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 50 del 31 gennaio 2014;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 18 dicembre 2013 e del 22 gennaio 2014 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti numeri 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010, 332/Ric. del 10 giugno 2011 e 435/Ric. del 13 marzo 2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 373.800,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1121

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
		DM					
PMI / Depressa	21/12/2011 / **43**	10:00:00.220 / 62777	PICCHIO S.P.A. / **B18F12000360001**	Contratto / 1	00737770677 / ANCARANO / TE		**144.800,00**
PMI / Depressa	21/12/2011 / **139**	10:00:01.078 / 62908	KAD3 S.r.l. / **B58F12000390001**	Contratto / 1	02120870742 / FASANO / BR		**204.000,00**
GI / Altro	27/12/2011 / **331**	11:31:37.723 / 63288	INDEX S.p.A. / **B58F12000400001**	Contratto / 1	00750510232 / CASTEL D'AZZANO / VR		**25.000,00**
					Totali (€)	**0,00**	**373.800,00**

14A04483

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 2014.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Licata.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 novembre 1882, n. 1111 con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Licata:

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni numeri 44 e 46 in data 13 marzo 2014 con le quali il Comune di Licata (Agrigento), unico comune dell'ex mandamento, ha proposto la soppressione del locale Archivio notarile mandamentale, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuto di aderire alla predetta richiesta per le motivazioni addotte nella delibera e che da ciò consegue che gli atti custoditi in tale archivio mandamentale devono essere depositati nel competente Archivio notarile distrettuale di Agrigento;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Licata (Agrigento) è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Agrigento.

Roma, 5 maggio 2014

Il Ministro: ORLANDO

14A04490

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2014.

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2 recante «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e successive modificazioni ;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge della 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'art. 4, commi da 10-*ter* a 10-*sexies* che introducono novelle al citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di trasformazione dei comitati locali e provinciali;

Visto il comma 3 del predetto art. 1-*bis* che stabilisce «Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante «Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa»;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Vista l'ordinanza del Presidente della CRI in data 23 dicembre 2013 n 506 e n. 27 del 31 gennaio 2014 di ricognizione dei comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013;

Ritenuto necessario disciplinare le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dell'art. 1-*bis* del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'atto del Capo dipartimento RU – ICT della CRI in data 30 dicembre 2013, n. 128 di ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013;

Tenuto conto che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attività e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di «Unità» che prevede che nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle società di croce rossa e mezzaluna rossa;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) L'Associazione della Croce rossa italiana (di seguito Associazione): l'insieme dei comitati dell' Associazione italiana della Croce rossa, comprensiva del Comitato centrale, dei Comitati regionali, dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comitati locali e provinciali;

b) Ente (di seguito ente o *CRI)*: l'ente pubblico non economico costituito dal Comitato centrale, dai Comitati regionali e dai Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano con personalità giuridica di diritto pubblico;

c) Comitati locali e provinciali: i Comitati locali e provinciali che al 1° gennaio 2014 hanno assunto, ai sensi dell'art. 1- bis del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, la personalità giuridica di diritto privato.

2. I Comitati locali e provinciali privatizzati ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, sono anche organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità organizzative e funzionali della Associazione della Croce Rossa Italiana, anche con riferimento ai rapporti tra l'ente e i Comitati locali e provinciali nel rispetto del principio fondamentale di unità in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio.

2. I Comitati locali e provinciali, quale base associativa privatizzata, perseguono le finalità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza dell'Ente.

3. Il Presidente nazionale approva lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali privatizzati i quali adottano i conseguenti adempimenti. Nello statuto tipo devono comunque essere previsti:

a) struttura democratica;

b) assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite dai soci;

c) disciplina soci: criteri di ammissione, con previsione che i soci dei Comitati locali e provinciali siano iscritti alla CRI nazionale, di esclusione, nonché obblighi e diritti dei soci;

d) obbligo dei comitati locali e provinciali a supportare l'associazione nell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni;

e) ipotesi di eventuale commissariamento da parte del Presidente Nazionale dei Comitati locali e provinciali in caso di:

gravi irregolarità in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale o di gestione sanitaria;

mancato rimborso, nei termini previsti, al Comitato centrale degli oneri del personale di cui si avvalgono i Comitati locali e provinciali ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni e del presente decreto o delle somme anticipate ai suddetti Comitati a qualsiasi titolo;

inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all' art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni;

azioni o atti o comportamenti in contrasto con i principi del movimento internazionale di croce rossa e mezza luna rossa;

f) ipotesi di eventuale scioglimento dei Comitati in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro;

g) obbligo di formazione e di approvazione del budget, del bilancio di previsione, di esercizio da inviare attraverso i Comitati regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, al Comitato centrale;

h) possibilità di sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i Comitati locali e provinciali con il Comitato centrale e i Comitati regionali finalizzati all'assolvimento di attività istituzionali della CRI o di specifici progetti e definizione dell'eventuale corrispettivo;

i) obbligo di stipulare protocolli d'intesa tipo tra i Comitati locali e provinciali con il Comitato centrale e i Comitati regionali finalizzati a definire le attività da svolgere a favore delle componenti ausiliarie della CRI di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'assolvimento delle attività di interesse pubblico previste all'art. 1, comma 4, lettera *g)* del predetto decreto legislativo, ivi incluse le attività di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione;

l) possibilità di stipula di convenzioni da parte dei Comitati locali e provinciali per l'attuazione dei propri compiti, con pubbliche amministrazioni, regioni, province, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti, nonché la partecipazione a gare pubbliche e sottoscrizione dei relativi contratti;

m) possibilità per il Comitato centrale e per i Comitati regionali e i comitati provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano di svolgere funzione di centrale di acquisti per tutti i Comitati dell'associazione CRI, ivi compresi i Comitati locali e provinciali su loro espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie.

4. Le eventuali successive proposte di modifiche o revisioni dello Statuto dei singoli Comitati locali e provinciali sono approvate con ordinanza del Presidente nazionale.

5. Ai fini dell'individuazione dei rapporti attivi e passivi in cui subentrano i Comitati locali e provinciali a seguito dell'assunzione, alla data del 1° gennaio 2014, della personalità giuridica di diritto privato, si fa riferimento alla ricognizione di cui alle ordinanze presidenziali citate in premessa.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 178 del 2012, e successive modificazioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente nazionale della CRI propone ai Ministeri vigilanti le modifiche da apportare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, al fine di renderlo coerente con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni. Nei successivi 30 giorni il Ministro della salute sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri il decreto di approvazione delle relative modifiche.

Art. 3.

Adeguamento dei regolamenti interni e atti generali

1. La CRI provvede ad adeguare i regolamenti di cui all'art. 7, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 178 del 2012, alle modifiche di cui all'art. 1-*bis* dello stesso decreto legislativo. Nelle more dell'approvazione dei predetti regolamenti, si applicano quelli esistenti per quanto compatibili con la nuova disciplina.

Capo II
DISPOSIZIONI ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Art. 4.

Gestione finanziaria e bilancio

1. I Comitati locali e provinciali nonché il comitato centrale ed i comitati regionali redigono il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2013, dal quale si evincono i residui attivi e passivi evidenziando quelli la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data. Tali residui sono iscritti nell'esercizio 2014 nella gestione separata da CRI, ai sensi art. 4 comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni. Ai fini della predisposizione del bilancio consuntivo 2013, anche per la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2012 e 2013, risultanti al termi-

ne dell'esercizio 2013, la contabilità è tenuta a stralcio dai Comitati regionali, per i rispettivi Comitati locali e provinciali in essere alla medesima data.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unità dell'associazione della Croce Rossa Italiana, nonché del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, a decorrere dall'anno 2014 il bilancio di esercizio dei Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, è redatto secondo le disposizioni del codice civile e di un apposito regolamento di contabilità della CRI approvato dal Presidente nazionale.

Art. 5.

Gestione finanziaria e cassa

1. Nei confronti dei Comitati locali e provinciali, con personalità giuridica di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per la gestione a stralcio, restano aperti in capo ai direttori regionali o loro delegati i conti bancari già aperti la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Nella gestione dei conti correnti dei Comitati locali e provinciali, accesi alla data del 31 dicembre 2013 continuano ad operare i direttori regionali o loro delegati al fine della predisposizione degli atti necessari per la gestione a stralcio con particolare riguardo agli incassi e i pagamenti dei residui attivi e passivi.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2014, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quella prevista dallo Statuto, per i comitati locali e provinciali della CRI provvedono, i Presidenti o i commissari degli stessi nella qualità di rappresentanti legali dei medesimi Comitati o da persone da loro delegate, all'apertura di un conto corrente ordinario con istituti di credito mediante l'attivazione di un autonomo servizio di cassa. Per l'esercizio delle proprie attività, i medesimi comitati possono avvalersi anche di conti correnti postali.

4. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dei Comitati locali e provinciali, la consistenza della dotazione iniziale di cassa al 1° gennaio 2014 è pari all'anticipazione provvisoria del 50% della consistenza risultante al 31 dicembre 2013. I direttori regionali o loro delegati provvederanno alla liquidazione ed al pagamento di cui al periodo precedente. La CRI provvede alla definitiva quantificazione della dotazione di cassa di competenza dei singoli Comitati locali e provinciali e alla conseguente regolarizzazione della partita contabile alla chiusura della gestione a stralcio. I presidenti dei comitati locali e provinciali hanno l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza.

5. Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono:

a) i residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;

b) i residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;

c) le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 178 del 2012;

d) ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011.

6. Per l'attuazione della gestione separata è aperta una apposita contabilità liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e passiva. Viene altresì acceso un conto corrente bancario dedicato la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 6.

Gestione del patrimonio immobiliare

1. Il patrimonio immobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dallo stato di consistenza patrimoniale e dall'inventario dei beni immobili di proprietà e di uso alla CRI, redatto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, rimane nella sua unicità proprietà dell'ente pubblico.

2. Con atto ricognitivo del Presidente nazionale sono censiti i beni immobili in uso al 31 dicembre 2013 ai Comitati locali e provinciali. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali proseguono nell'utilizzo di detti beni con concessione temporanea d'uso, fino alla stipula dei relativi contratti di comodato d'uso, con oneri diretti ed indiretti nonché manutentivi a loro carico.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali subentrano nei contratti di locazione passiva e di comodato d'uso, già autorizzati dal Comitato centrale e stipulati in favore dei Comitati locali e provinciali, nonché nelle obbligazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei contratti di mutuo e di leasing stipulati fino al 31 dicembre 2013 dalla CRI per le loro specifiche esigenze.

Art. 7.

Gestione del patrimonio mobiliare

1. Il patrimonio mobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dalle scritture del conto consuntivo 2013, rimane nella proprietà dell'ente pubblico.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali proseguono nell'utilizzo, in concessione temporanea d'uso, dei beni di cui al comma 1, così come risultanti dall'inventario allegato al rispettivo bilancio consuntivo 2013, fino alla stipula dei relativi contratti, con oneri a loro carico.

3. Dalla data di cui al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento emanato dal Presidente nazionale, sentita la Commissione motorizzazione della CRI, alle immatricolazioni di automezzi con targa CRI, ancorché di proprietà dei Comitati locali e provinciali, acquistate

successivamente alla predetta data e al rilascio delle patenti di guida, provvede la Motorizzazione regionale e la Motorizzazione centrale CRI.

4. Le obbligazioni contrattuali in essere alla data del 31 dicembre 2013 derivanti dai contratti di assicurazione degli automezzi CRI a copertura del 2014, ancorché in concessione temporanea d'uso ai sensi del comma 2, permangono a carico della CRI. I relativi oneri saranno rimborsati dai Comitati locali e provinciali utilizzatori.

Capo III

RISORSE UMANE

Art. 8.

Personale a tempo indeterminato

1. Dalla data del 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, nelle more dell'esercizio del diritto di opzione previsto dal comma 3 art. 1-*bis* del decreto legislativo n. 178 del 2012, il personale civile a tempo indeterminato e militare continuativo della CRI può essere utilizzato temporaneamente dai Comitati locali e provinciali mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico. Gli oneri del personale sopraddetto, ove impiegato nello svolgimento di attività in regime convenzionale ovvero per attività interamente finanziate con fondi privati, sono rimborsati dai Comitati locali e provinciali al Comitato centrale.

2. Per il periodo dal 1° luglio 2014 fino al termine previsto all' art. 1, comma 1 del d.lgs 178/2012 , il personale di cui al comma 1, che abbia optato per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali della CRI, per l'espletamento delle funzioni che rimangono in capo ai suddetti Comitati nonché per garantire i fini di interesse pubblico di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, può esercitare la propria attività presso i comitati locali e provinciali con oneri a carico del Comitato centrale o regionale, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo.

3. Per il periodo definito nel comma precedente , il personale di cui al comma 1, che abbia optato per il Comitato centrale o per il Comitato regionale, può essere utilizzato dai Comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, primo e secondo periodo, per il tramite della stipula di appositi protocolli di intesa tra le parti, interni alla CRI, con oneri a carico dei Comitati locali e provinciali.

4. Ai fini dell'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al Corpo militare e il personale civile con contratto a tempo indeterminato, si provvede entro 120 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, a definire le tabelle di equiparazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni.

Art. 9.

Personale a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data del 31 dicembre 2013, stipulati per attività in regime convenzionale ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati, proseguono fino alla naturale scadenza.

2. Per il personale di cui al comma 1, il cui contratto di lavoro giunga a naturale scadenza entro il 31 dicembre 2014, il relativo rapporto permane in vigore, alle medesime condizioni con lo stesso personale, con il Comitato regionale territorialmente competente della CRI fino alla contestuale vigenza della convenzione che ne giustifica la causa e l'oggetto.

3. Tale personale presta la propria attività presso i Comitati locali e provinciali subentrati nelle convenzioni ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e secondo le modalità previste da appositi protocolli d'intesa tra la CRI e i comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, primo e secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con oneri a carico dei suddetti Comitati locali e provinciali.

Art. 10.

Diritto di opzione personale

1. L'elenco del personale civile a tempo indeterminato della CRI di cui all'atto di ricognizione citato nelle premesse che, entro il 30 giugno 2014, esercita il diritto di opzione ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è definito con provvedimento del capo del Dipartimento delle risorse umane della CRI con riferimento al personale in servizio presso i Comitati locali e provinciali al 31 ottobre 2013.

2. L'opzione esercitata dal personale di cui al comma 1, per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali non comporta ulteriori riconoscimenti economici. Qualora l'opzione esercitata comporti un trasferimento di sede la stessa sarà valutata dalla CRI, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente.

3. Le modalità di passaggio del personale a tempo indeterminato che abbia eventualmente optato per i Comitati locali o provinciali privatizzati sono definite nell'ambito della sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni.

4. L'elenco del personale civile che esercita l'opzione, ai sensi del citato comma 3, dell'art. 1-*bis* del decreto legislativo n. 178 del 2012, presso altre amministrazioni pubbliche, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la procedura di mobilità.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai Comitati locali e provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 27 e 32, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, nonché ogni altra disposizione secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni.

2. La comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e le agenzie di somministrazione devono effettuare ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 legge finanziaria 2007 e del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 non si applica alla CRI nelle ipotesi di utilizzo del personale da parte dei comitati locali e provinciali privatizzati.

3. La disposizione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, non si applica ai contenziosi dei Comitati locali e provinciali aventi causa giuridica successiva al 1° gennaio 2014.

4. I Comitati locali e provinciali possono procedere, anche con la partecipazione del Comitato centrale e/o dei Comitati regionali, allo svolgimento in forma associata delle proprie attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2014

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2148

14A04530

DECRETO 27 maggio 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva benalaxyl-M approvata con regolamento (UE) n. 1175/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e

mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che successivamente la sostanza attiva benalaxyl-M è stata approvata con il regolamento (UE) n. 1175/2013 della Commissione, fino al 30 aprile 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Visto l'art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 1175/2013, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benalaxyl-M, alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell'allegato del reg. (UE) n. 1175/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche;

Considerato che l'Impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1175/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione;

Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte *a)* del regolamento (UE) n. 1175/2013 della Commissione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 aprile 2024, termine dell'approvazione della sostanza attiva benalaxyl-M, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 1175/2013;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva benalaxyl-M, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 1175/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva benalaxyl-M. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva benalaxyl-M ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2024

N. Reg.	Prodotto	Impresa
12870	Fantic M Blu	Isagro S.p.a.
12873	Fantic F WG	Isagro S.p.a.
13542	Fantic M NC	Isagro S.p.a.
13543	Sidecar M NC	Isagro S.p.a.
13544	Stadio M	Isagro S.p.a.
13545	Sidecar M Blu	Isagro S.p.a.
13888	Fantic F NC WG	Isagro S.p.a.
13889	Eucrit Più MZ	Isagro S.p.a.
13890	Capri M	Isagro S.p.a.
13891	Sidercar F WG	Isagro S.p.a.
13893	Sidecar F WG Blu	Isagro S.p.a.
13895	Eucrit F Più	Isagro S.p.a.
14019	Stadio F	Isagro S.p.a.
14408	Fantic M NC WG	Isagro S.p.a.
15045	Fantic MC WG	Isagro S.p.a.

14A04453

DECRETO 27 maggio 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva penthiopyrad approvata con regolamento (UE) n. 1187/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che successivamente la sostanza attiva penthiopyrad è stata approvata con il regolamento (UE) n. 1187/2013 della Commissione, fino al 30 aprile 2024, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Visto l'art. 2, par 1, del regolamento (UE) n. 1187/2013, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penthiopyrad, alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell'allegato del reg. (UE) n. 1187/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche;

Considerato che l'Impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1187/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione;

Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte *a)* del regolamento (UE) n. 1187/2013 della Commissione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 aprile 2024, termine dell'approvazione della sostanza attiva penthiopyrad, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 1187/2013;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato D.M. 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva penthiopyrad, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 1187/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva penthiopyrad. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva penthiopyrad ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2024

N. Reg.	Prodotto	Impresa
15005	Fontelis	Du Pont de Nemours Italiana s.r.l.

14A04454

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 2014.

Iscrizione di varietà di specie foraggere ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Graminacee da tappeto erboso

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio perenne	13688	Breanna	Diploide	Oregro Seeds - USA
Loglio perenne	13786	PST2M20	Diploide	Pure Seed Testing - USA

Leguminose foraggere

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Erba medica	13806	Algonquin	F.lli Cozzi s.n.c. - IT

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A04480

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2014.

Nomina del commissario straordinario della Blue Panorama Airlines spa, in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 12 maggio 2014 con il quale il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sopra citato ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Blue Panorama Airlines spa con sede legale in Roma, viale Liegi 32;

Visto l'art. 38 dell'indicato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, concernente il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Ritenuto di nominare commissario straordinario l'avv. Giuseppe Leogrande in possesso dei requisisti di cui al DM 23 dicembre 2004 ed al DM 10 aprile 2013 sopra citati;

Visti gli articoli 38, co. III e 105 co. IV del segnalato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Blue Panorama Airlines spa è nominato commissario l'avv. Giuseppe Leogrande, nato a Ravenna, il 17 ottobre 1963.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Roma;

alla Camera di Commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lazio;

al Comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04479

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Buscopan Reflusso» in seguito alla determina di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 149/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4- quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 32/2014 del 28 gennaio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 15 del 21 febbraio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1166/001/R/001 del medicinale Buscopan reflusso con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 21 giugno 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., in qualità di rappresentante legale del titolare A.I.C. Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse, 173 - D55216 Ingelheim am Rhein - Germania nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 22 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: BUSCOPAN REFLUSSO.

Confezioni:

038742 019 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

038742 021 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Procedura: mutuo riconoscimento.

Codice procedura Europea: DK/H/1166/001/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. n. 32/2014 del 28 gennaio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 15 del 21 febbraio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A04503

DETERMINA 6 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Octreotide Hospira» in seguito alla determina di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 150/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 282/2013 del 27 novembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 85 del 20 dicembre 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura mutuo riconoscimento PT/H/0136/001-004/R/001 del medicinale «Octreotide Hospira» con conseguente modifica stampati e la variazione PT/H/0136/001-004/IB/012 nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 19 aprile 2014;

Vista la successiva determinazione FV n. 117/2014 del 18 aprile 2014 con la quale è stato concesso il mantenimento delle confezioni già in commercio per ulteriori 60 giorni (fino al 18 giugno 2014);

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Hospira Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli - Codice fiscale/partita IVA 02292260599 nella richiesta di esaurimento delle scorte ai sensi della determinazione del Direttore generale dell'AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 presentata in data 9 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: OCTREOTIDE HOSPIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 038113015 «0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini monouso;

A.I.C. n. 038113027 «0,1 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini monouso;

A.I.C. n. 038113039 «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multiuso;

A.I.C. n. 038113041 «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini monouso.

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento codice procedura europea PT/H/0136/001-004/R/001 e PT/H/0136/001-004/IB/012.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 282/2013 del 27 novembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 85 del 20 dicembre 2013, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A04504

DETERMINA 6 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Carvasin» in seguito alla determina di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determinazione FV n. 148/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 19/2014 del 22 gennaio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 37 del 14 febbraio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale «Carvasin» con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 14 giugno 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia) - Codice fiscale/partita IVA 01423300183 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 6 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: CARVASIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 018269011 - 10 mg compresse, 50 compresse;

A.I.C. n. 018269035 - 40 mg compresse, 50 compresse;

A.I.C. n. 018269050 - 5 mg compresse sublinguali, 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l.

Procedura: nazionale.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 19/2014 del 22 gennaio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 37 del 14 febbraio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A04505

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 28 maggio 2014.

Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno 2014.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 28 maggio 2014;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-*quater* dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato fissato dal citato comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013 la quale ha rideterminato al ribasso la misura del contributo per l'anno 2014 a carico delle società di capitale al fine di limitare, quanto più possibile, gli oneri a carico degli operatori economici, fissando il contributo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 24766 del 22 gennaio 2014 la quale ha confermato che per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/1990, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/1990 al fine di individuare le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2014;

Ritenuto inoltre di dover adottare le modalità di contribuzione e le istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2014 al fine di fornire indicazioni alle società tenute al pagamento;

Delibera:

a) di approvare il documento recante «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2014» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato *A)*;

b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2014» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato *B)*;

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 28 maggio 2014

Il presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

ALLEGATO *A*

Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2014.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato previsti dall'art. 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della medesima legge.

Art. 2.

Soggetti tenuti al versamento del contributo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 187/1990 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato alla data del 22 gennaio 2014.

Art. 3.

Misura del contributo

1. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/1990, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 22 gennaio 2014, dalle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Capo II

ADEMPIMENTI

Art. 4.

Termini e modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/1990 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2014.

2. Per l'anno 2014 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2014, a partire dal 1° luglio 2014.

Art. 5.

Comunicazioni

1. L'avvenuto versamento dovrà essere comunicato all'Autorità entro il 31 agosto 2014, con le modalità previste dalle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2014.

Capo III

CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

Art. 6.

Controlli

1. L'Autorità svolge l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art. 7.

Interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2014.

Art. 8.

Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 9.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga l'indebito versamento.

ALLEGATO *B*

Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2014

Premessa.

L'art. 5-*bis*, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-*ter* e 7-*quater* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/1990 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*.

L'Autorità, nell'adunanza del 28 maggio 2014, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2014.

A. *Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo.*

Sono tenuti al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato - alla data della delibera dell'Autorità - superiore a 50 milioni di euro.

In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/1990 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sula base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

B. *Misura del contributo.*

Per l'anno 2014, il contributo è pari allo 0,06 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle società di capitali alla data del 22 gennaio 2014.

Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data del 22 gennaio 2014, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

C. *Modalità e termini di versamento del contributo.*

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2014, a partire dal 1° luglio 2014.

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000781 intestato a «Autorità Garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca Nazionale del Lavoro identificato dal codice IBAN IT25 V010 0503 2390 0000 0000 781.

All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.

L'avvenuto versamento dovrà essere comunicato all'Autorità entro e non oltre il 31 agosto 2014. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposito modello telematico pubblicato sul sito internet dell'Autorità, da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorità contributo.agcm@pec.agcm.it.

La sottoscrizione del modello si intende assolta dal legale rappresentante con l'utilizzo di una casella PEC per l'invio: le comunicazioni via e-mail provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2014 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it.

14A04489

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013.

Integrazione alla delibera n. 1/2013, recante direttiva in materia di attuazione delle misure di compensazione fiscale previste dall'articolo 18, della legge n. 183/2011. (Delibera n. 72/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali che disciplinano le convenzioni autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2, comma 83, così come modificato dall'art. 1, comma 1030, lettera *b)*, punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2012), come modificato: dall'art. 42, commi 8 e 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; dall'art. 3-*septies*, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'art. 59, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; dall'art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'art. 33, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe, che ha previsto l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) presso questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e ss.mm.ii., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in mate-

ria tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1 (*G.U.* n. 206/2013), con la quale questo Comitato - rilevato che l'art. 18 della citata legge n. 183/2011, come integrato dall'art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, introduce tra l'altro la possibilità di riconoscere le misure agevolative ivi previste al titolare di contratti di partenariato pubblico privato ex art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente - ha ritenuto opportuno, con riferimento alle infrastrutture strategiche di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di ridurre i rischi di eccessivi oneri per la finanza pubblica, esplicitare i requisiti, i criteri e le modalità di applicazione del predetto art. 18 con riferimento, sia alla determinazione dell'ammontare ed erogazione dell'agevolazione, sia alla eventuale rideterminazione della stessa agevolazione laddove migliorino le condizioni del mercato, favorendo un maggiore autofinanziamento;

Considerato che il documento tecnico approvato con la delibera da ultimo menzionata, rubricato «Linee guida per l'applicazione delle misure previste dall'art. 18 della legge 183/2011» (Linee guida), stabilisce, al punto 5.1, che il bando di gara da emanare per la realizzazione di infrastrutture da realizzare con i sopracitati contratti di partenariato pubblico - privato deve prevedere che il contratto di concessione sia risolto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro dodici mesi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo e che, in caso di risoluzione, al concessionario non spetta alcun rimborso a nessun titolo per le spese sostenute sino a tale data;

Considerato che il medesimo documento tecnico stabilisce, al punto 5.2, che il bando di gara da emanare per la realizzazione di infrastrutture con i sopracitati contratti di partenariato pubblico - privato può prevedere che, qualora sia finanziabile solo uno o più stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, il contratto di concessione rimarrà valido per la parte finanziata, facendo salva la facoltà del concedente di rimettere a gara la parte residua dell'opera, se, entro un congruo termine dall'approvazione del progetto definitivo dello stralcio funzionale, il concessionario non sia in grado di assicurare il completamento dell'intera opera;

Considerato che il NARS nel parere n. 7 del 6 novembre 2013, nel pronunziarsi in merito allo schema di convenzione concernente il «Corridoio di viabilità autostradale Dorsale centrale Civitavecchia - Orte - Mestre: tratta E45-E55 (collegamento autostradale Orte - Mestre)», ha ritenuto condivisibile la proposta del Ministero di settore di riservare al concedente, nella rilevata ipotesi di approvazione, da parte di questo Comitato, di stralci tecnicamente ed economicamente funzionali del progetto definitivo che risultino ab origine sostenibili sotto il profilo economico e finanziario, la facoltà di procedere o meno alla caducazione dell'intera concessione se, entro un congruo termine dall'approvazione del progetto definitivo di detti stralci, il concessionario non sia in grado di assicurare la realizzazione dei lotti successivi, rilevando come tale soluzione risulti congrua ad assicurare il preminente interesse pubblico al completamento del collegamento in questione;

Considerato che il NARS ha rilevato che, pur apparendo la predetta soluzione coerente con i contenuti delle Linee guida, sarebbe opportuno, per evitare qualsiasi possibile divergenza interpretativa, che questo Comitato precisi i termini del punto 5.2 delle Linee guida stesse in combinato disposto del precedente punto 5.1;

Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS, in quanto il punto 5.2 delle Linee guida configura la revoca parziale della concessione come una mera facoltà del concedente, e ritenuto comunque di disciplinare esplicitamente tale fattispecie e integrare quindi in tal senso le predette Linee guida, anche nella considerazione che la possibilità di revocare l'intera concessione nella situazione esposta concorre a incentivare l'integrale realizzazione di opere di interesse strategico per la mobilità;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. *b)*, punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. «Decreto Fare»), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, là ove disciplinano la fattispecie della finanziabilità di alcuni lotti di un'opera da affidare in concessione, non precludono l'applicazione delle specifiche direttive che questo Comitato è chiamato ad emanare, ai sensi della normativa sopra richiamata, con riferimento alle infrastrutture strategiche da attuare mediante contratti di partenariato pubblico - privato assistiti dalle misure agevolative previste dalla normativa stessa;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 8 novembre 2013, n. 4527, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Il punto 5.2 dell'allegato 1 alla delibera n. 1/2013 è sostituito come segue: «5.2 Il bando di gara può prevedere che, qualora sia finanziabile solo uno o più stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, il contratto di concessione rimarrà valido per la parte finanziata, facendo salva la facoltà del concedente di rimettere a gara la parte residua dell'opera, se, decorso un congruo termine dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i, da indicare nel bando di gara e comunque non superiore a tre anni, il concessionario non sia in grado di assicurare il completamento dell'intera opera.

Il bando di gara, in considerazione del carattere di particolare rilevanza strategica e impatto finanziario dell'opera, può invece rimettere al concedente la facoltà di procedere all'integrale caducazione della relativa concessione, rimettendo a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i immediatamente finanziabile/i, non sia attestata da primari istituti finanziari la sostenibilità economico-finanziaria degli stralci successivi. L'esercizio di tale facoltà deve essere effettuato dal concedente entro un congruo termine dalla scadenza del termine di cui sopra, da individuare nel bando di gara. Qualora il concedente non eserciti nei termini tale facoltà si applica la disciplina di cui al primo periodo.

Nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, lo schema di convenzione da inserire tra la documentazione posta a base di gara dovrà disciplinare le modalità di determinazione e di corresponsione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario nel caso in cui il concedente proceda alla caducazione dell'intera concessione.

2. Qualora sia finanziabile solo uno o più stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, le disposizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato 1 alla delibera n. 1/2013 si applicano nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancato reperimento di altre forme di copertura del costo per la realizzazione del primo/i stralcio/i tecnicamente ed economicamente funzionale/i approvato/i da questo Comitato.

Il termine di dodici mesi di cui al predetto punto 5.1 decorre dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione Prev. n. 1830

14A04495

DELIBERA 14 febbraio 2014.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007 - 2013. Delibera Cipe n. 62/2011, rettifica nella denominazione di alcuni interventi. (Delibera n. 15/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge

n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la propria delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), con la quale sono state disposte assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013 per interventi di rilevanza strategica nel settore delle infrastrutture;

Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 1393 del 12 dicembre 2013 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica con la quale si rappresenta la presenza di errori materiali nella indicazione del titolo di tre interventi di rilevanza strategica regionale finanziati con la sopracitata delibera n. 62/2011 e riportati nell'elenco allegato alla stessa, e si propone a questo Comitato di prendere atto della corretta denominazione degli stessi, formalizzando con apposita delibera le conseguenti modifiche alla delibera n. 62/2011;

Considerato che nel corso della riunione preparatoria del 28 gennaio u.s. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto un breve rinvio per un approfondimento ulteriore sulla citata proposta;

Tenuto conto che, anche in esito a tale approfondimento, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ha consegnato, nel corso della successiva riunione preparatoria del 6 febbraio 2014, la nota n. 1144 del 5 febbraio 2014, con la quale - sulla base della documentazione trasmessa ufficialmente dalle competenti Regioni Puglia e Sicilia - vengono forniti gli ulteriori elementi richiesti ed indicate le relative assegnazioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota 693, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto

della corretta denominazione del titolo di tre interventi di rilevanza strategica regionale finanziati con la delibera n. 62/2011 a rettifica di errori materiali in essa contenuti che interessano le Regioni Puglia e Sicilia, nei termini di cui alla proposta richiamata in premessa.

Tali interventi sono individuati nella tabella sottostante che reca l'indicazione delle corrette denominazioni e delle relative assegnazioni, nonché della puntuale articolazione dei due collegamenti relativi all'intervento localizzato nella regione Puglia inizialmente denominato «Ampliamento della S.P. 74 Mesagne - San Pancrazio Salentino»:

REGIONE	TITOLO INTERVENTO INDICATO NELLA DELIBERA 62/2011	IMPORTI ex delibera CIPE n. 62/2011 (in milioni di euro)	TITOLO AGGIORNATO PER LA PRESA D'ATTO DEL CIPE	IMPORTI (in milioni di euro)
PUGLIA	Ampliamento della S.P. 74 "Mesagne - San Pancrazio Salentino"	14,00	Ampliamento della S.P 74 "Mesagne-San Pancrazio Salentino"	7,00
			Ampliamento della S.P Francavilla Fontana- Manduria	7,00
PUGLIA	Aeroporto di Brindisi. Riconversione aree militari	10,00	Aeroporto di Brindisi. Riconversione e ristrutturazione terminal aeroportuale	10,00
SICILIA	Collegamento Bronte-S.S. 154	12,30	Collegamento Bronte-S.S. 284	12,30

Roma, 14 febbraio 2014

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione Prev. n. 1803

14A04496

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 19 maggio 2014.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso in data 4 luglio 2013 con le Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda Mobilità di Marca S.p.A. di Treviso (pos. 117/14). (Delibera n. 14/209).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la Mobilità di Marca S.p.A. di Treviso è un'Azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nella Provincia di Treviso;

che, in data 4 luglio 2013, la Mobilità di Marca S.p.A. di Treviso e le Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 14 gennaio 2014, la Mobilità di Marca S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 22 gennaio 2014, prot. n. 1101, il testo dell'Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie, al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

l'individuazione dei servizi da assicurare in occasione di «manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto» (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresì, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

Servizio urbano ed extraurbano:

dalle ore 5.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00;

che partiranno regolarmente tutte le corse il cui programma di esercizio prevede la partenza tra le ore 5.00 e le ore 8.30 e tra le ore 12.30 e le ore 15.00;

che, limitatamente al servizio urbano del Comune di Treviso, è stabilito quanto segue:

a) per garantire il servizio completo nelle fasce orarie concordate, il ripristino dei servizi avviene al capolinea di Treviso-Stazione F.S.;

b) è riconosciuta una fascia «cuscinetto» di 20 minuti all'interno della quale vengono individuate le corse da far partire e/o sospendere;

che lo sciopero viene svolto presso tutti idepositi dell'esercizio, intendendo per gli stessi il capolinea di arrivo/partenza delle corse previste dal turno di servizio del personale viaggiate e, pertanto, con esclusione delle corse in transito e ciò ancorché durante il percorso sia eventualmente previsto il cambio di autista;

che tutte le corse iniziate devono essere, in ogni caso, portate a termine anche quando queste prevedano l'avvicendamento di più conducenti in qualsiasi località di transito;

che sono esclusi da ogni possibile astensione dal lavoro a causa di scioperi, i seguenti servizi;

a) servizi specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporto di persone diversamente abili e/o alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori);

b) servizi di noleggio atipici (non in servizio di linea) e transfert confermati prima della dichiarazione di sciopero);

che, durante l'astensione dal lavoro, devono essere assicurati i presidi quali servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio, nella misura di:

a) una unità per ognuno dei turni previsti per l'Ufficio movimento;

b) una unità per ognuno dei turni previsti per il rifornimento di gasolio;

c) due unità per ognuno dei turni previsti per l'officina munita di titolo professionale;

Precisato:

che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo:

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 4 luglio 2013, con le Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda Mobilità di Marca S.p.A. di Treviso;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'Azienda Mobilità di Marca S.p.A. di Treviso, alle Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Treviso;

Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 19 maggio 2014

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

Art. 9 - ***Regolamentazione del diritto di sciopero.***

Fino all'emanazione della legge di riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti (DDL delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 27.02.2009) e in applicazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 02/13 (Seduta del 31.01.2002) dettante la *"Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale"*, le Parti convengono quanto segue:

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2.1, L. n. 146/1980, come modificata dalla L. n. 83/2000, essendo preordinate ad evitare, ove possibile, il ricorso allo sciopero, devono essere rispettate da entrambe le parti e di conseguenza anche da tutti i soggetti sindacali, indipendentemente dalle motivazioni e dal livello organizzativo da cui dipende lo stato di agitazione.

Fasce orarie garantite

Le fasce orarie durante le quali deve essere garantito - in tutti i giorni, compresi quelli festivi - il servizio completo ed integrale (secondo l'ordinario programma di esercizio) in caso di sciopero sono così definite:

- 1^ Fascia: dalle ore 05.00 alle ore 08.30 extraurbano ed urbano
- 2^ Fascia: dalle ore 12.30 alle ore 15.00

Si intende che partono regolarmente tutte le corse il cui programma di esercizio prevede la partenza tra le ore 05.00 e le ore 08.30 e tra le ore 12.30 e le ore 15.00.

Salvo approvazione da parte della Commissione di Garanzia.

Norme valide solo per il servizio urbano di Treviso:

- in caso di sciopero, per garantire il servizio completo nelle fasce orarie concordate, il ripristino dei servizi avviene al capolinea di Treviso – Stazione F.S;
- è riconosciuta, solo per il servizio urbano di Treviso, una fascia "cuscinetto" di 20 minuti, all'interno della quale vengono individuate le corse da far partire o sospendere.

Procedure da adottare per garantire il servizio durante le fasce orarie garantite

Lo sciopero viene svolto presso tutti i depositi dell'esercizio, intendendo per gli stessi il capolinea di arrivo/partenza delle corse previste dal turno di servizio del personale viaggiante e, pertanto, con esclusione delle corse in transito e ciò ancorché durante il percorso sia eventualmente previsto il cambio di autista.

Procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio

Tutte le corse iniziate devono essere, in ogni caso, portate a termine e ciò anche allorquando queste prevedano l'avvicendamento di più conducenti in qualsiasi località di transito.

Onde consentire di effettuare il ripristino del servizio al termine dello sciopero, possono essere effettuati trasferimenti di uomini e mezzi - in "fuori servizio" - in orario di sciopero. Tali rientri e/o spostamenti verranno regolarmente retribuiti come stabilito dall'Art. 31

Detti trasferimenti sono realizzati nella misura strettamente necessaria ad assicurare il raggiungimento di tale finalità, con le seguenti modalità:

- per la ripresa del servizio di cui alla 2ª fascia: immediatamente dopo l'ultima corsa della 1a

fascia, se la corsa medesima si è conclusa non prima delle ore 08.00;

- per la ripresa del servizio della giornata: immediatamente dopo l'ultima corsa della 2' fascia;
- sciopero pomeridiano parziale e seguente ripresa di termine servizio: immediatamente dopo l'ultima corsa.

L'Azienda assume lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare ed integrale servizio al momento della ripresa dopo lo sciopero, ovvero in ipotesi di revoca tempestiva dell'agitazione.

Servizi esclusi dalle azioni di sciopero

Sono esclusi da ogni possibile astensione dal lavoro a causa di scioperi, tutti i seguenti servizi:

- servizi specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporto persone diversamente abili e/o alunni delle scuole materne , elementari e medie inferiori;
- servizi di noleggio, atipici (tutto quello non in servizio di linea) e transfert confermati prima della dichiarazione di sciopero.

Sicurezza degli impianti e presidi

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 della succitata Deliberazione della Commissione di Garanzia n. 02/13, l'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. Devono, inoltre, essere assicurati i presidi quali servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

Il personale indispensabile a garantire quanto sopra, è così individuato:

- una unità per ognuno dei turni previsti per l'Ufficio movimento;
- una unità per ognuno dei turni previsti per il rifornimento di gasolio;
- due unità per ognuno dei turni previsti per l'officina munita di titolo professionale ovvero patente DE e CQC.

Personale non viaggiante

Fermo restando quanto previsto al punto *"Sicurezza degli impianti e presidi"*, il personale non viaggiante può effettuare sciopero anche in coincidenza con l'inizio o la fine del turno di lavoro mattutino o pomeridiano.

Contratto Integrativo Aziendale Mobilità di Marca S.p.A.
Treviso, 04.07.2013

In caso di persistenza di conflittualità vengono attivate le procedure di raffreddamento, con il coinvolgimento, nelle vertenze aperte, delle OO.SS territoriali firmatarie del TU.

14A04497

DELIBERA 19 maggio 2014.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 5 e 6 dicembre 2013, con le Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda BT S.p.A. di Brescia, operante nel Comune di Desenzano del Garda (pos. 2805/13). (Delibera n. 14/208).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la BT S.p.A. di Brescia è un'Azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano anche nel Comune di Desenzano del Garda (BS);

che, in data 5 e 6 dicembre 2013, la BT S.p.A. di Brescia e le Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 19 dicembre 2013, la BT S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 22 gennaio 2014, prot. n. 1098, il testo dell'Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie, al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

l'individuazione dei servizi da assicurare in occasione di «manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto» (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresì, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

Servizio feriale scolastico:

dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.30 alle ore 14.30;

Servizio feriale non scolastico:

dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30;

Servizio festivo:

nei giorni festivi le fasce orarie di rispetto saranno quelle del «servizio feriale scolastico»;

che durante il periodo scolastico saranno garantite le corse del «servizio finalizzato scuole»;

che tutte le corse con orario di partenza antecedente l'inizio dello sciopero saranno regolate, quanto all'orario di inizio dello sciopero, da apposito ordine di servizio;

Precisato:

che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo:

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 5 e 6 dicembre 2013, con le Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda BT S.p.A. di Brescia, operante nel Comune di Desenzano del Garda (BS);

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'Azienda BT S.p.A. di Brescia, alle Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, alla Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Brescia ed al Sindaco del Comune di Desenzano del Garda (BS);

Dispone, inoltre,la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 19 maggio 2014

Il Presidente: ALESSE

Allegato

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 dicembre 2013

tra

la Società Brescia Trasporti, rappresentata dal Direttore ing. Claudio Garatti, assistito dall'avv. Nicoletta Patete

e

le Segreterie Territoriali, nelle persone dei sigg.:

- Per la FILT/CGIL: Giuseppe Leone
- Per la UILTRASPORTI: Guido Bonera
- Per la FAISA CISAL Marco Cappa
- Per l'UGL: Salvatore Riccio

* * *

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 146/90 COSI COME MODIFICATA DALLA LEGGE 11.01.2000 N. 83 PER IL SERVIZIO DI TPL NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

- Vista la Legge n. 146/90 che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, così come modificata dalla Legge n. 83/200;

- Visto il protocollo Cispel/CGIL – CISL – UIL del 20.07.89 in materia di relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei servizi pubblici essenziali;

- Visto l'accordo nazionale tra Federtrasporti, Fenit, Anac ed OO.SS. nazionali di categoria FILT-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI sottoscritto il 07.02.1991 sulla regolamentazione del diritto di sciopero, in attuazione della Legge 12.06.1990 n. 146, successivamente sottoscritto, il 21.01.1997 anche da Faisa-Cisal e il 24.07.1997 da UGL;
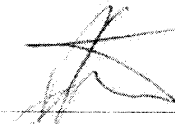
- Posto che detto accordo, oltre a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, ha definito negli articoli 2 e 4 procedure e modalità di rapporto tra le parti;

- Preso atto del parere di idoneità espresso dalla "Commisione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", nella seduta del 14.03.1991 che ha reputato la vincolatività della garanzia del servizio completo per un totale di 6 ore giornaliere articolate in fasce, come una regola assolutamente inderogabile;

- Considerata la necessità di individuare, ai sensi dell'accordo nazionale 07.02.1991, nonché del parere della Commissione di Garanzia del 14.03.1991, le fasce giornaliere coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di 6 ore;

- Preso atto dell'impegno assunto dalle OO.SS. nell'accordo del 07.02.91 a non convocare assemblee dei lavoratori che comportino interruzione totale o parziale nella erogazione dei servizi all'utenza;

- Preso atto dell'accordo nazionale di revisione della vigente regolamentazione del diritto di sciopero nel settore del trasporto pubblico locale – "Patto per il sistema dei trasporti" sottoscritto il 23.03.1999 da Federtrasporti – Anac – Fenit e dalle OO.SS. FILT-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI, che integra e modifica la previgente regolamentazione di cui all'accordo nazionale 07.02.1991, nonchè dalla successiva "Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2 della Legge n.146/90 come modificata dalla Legge n. 83/2000 nel settore del Trasporto Locale", adottata dalla Commissione di Garanzia con Deliberazione del 24/01/2002 n. 02/13;

SI CONVIENE

1) Di definire i minimi tecnici de servizio ai sensi della Legge n. 146/90 così come modificata dalle Legge n. 83/2000, individuando le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, come riportato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente accordo, in applicazione di quanto previsto dall'accordo nazionale 07.02.1991 (così come modificato ed integrato dall'accordo nazionale 23.03.1999), nonché di quanto deliberato dalla Commissione di Garanzia.

2) Dare atto che saranno previste ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 146/90 così come modificata dalla Legge n. 83/2000, sanzioni disciplinari per l'inosservanza delle norme legislative e pattizie oggetto del presente accordo, da irrorare nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Allegato A) del regio Decreto 08.01.1931 n. 148, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.

3) Dare atto che copia del presente accordo verrà inviato alla Commissione di Garanzia per l'attuazione legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4) Rinviare per quanto non espressamente previsto nel presente accordo alla Legge n. 146/90 così come modificata dalla Legge n. 83/2000 ed all'accordo nazionale tra Federtrasporti, Fenit, Anac ed OO.SS. FILT-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI del 07.02.1991, successivamente sottoscritto, il 21.01.1997 anche da Faisa-Cisal e il 24.07.1997 da UGL, così come modificato ed integrato dall'accordo nazionale del 23.03.1999, nonché dalla Regolamentazione Provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 24.01.2002 n. 02/13, con la reciproca volontà di incontrarsi immediatamente qualora, nell'applicazione del presente accordo, dovessero verificarsi condizioni in contrasto con l'applicazione delle vigenti norme in materia.

Bonera Guido

ALLEGATO *1*

MINIMI TECNICI DI SERVIZIO

In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, sono le seguenti:

A. Servizio di linea:

A1) Servizio feriale scolastico

dalle ore 6,00 alle ore 9,00;
dalle ore 11,30 alle ore 14,30

durante il periodo scolastico saranno comunque garantite le corse del servizio finalizzato scuole.

A2) Servizio feriale non scolastico

dalle ore 6,00 alle ore 9,00;
dalle ore 16,30 alle ore 19,30

A3) Servizio festivo:

Nei giorni festivi le fasce orarie di rispetto saranno quelle del Servizio feriale scolastico.

A4) tutte le corse con orario di partenza antecedente l'inizio dello sciopero saranno regolate, quanto all'orario di inizio dello sciopero, da apposito ordine di servizio.

B. Il personale sarà considerato in sciopero dal momento dell'effettivo distacco dall'attività lavorativa, con i consueti arrotondamenti ai 30 minuti come da norme aziendali.

14A04498

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

DECRETO RETTORALE 27 maggio 2014.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14 novembre 2011 e modificato con D.R. rep. n. 328 del 4 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 2012, e in modo particolare l'art. 44, comma 2 secondo il quale «Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento o le Giunte delle Scuole ove istituite possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche di Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto è emanato dal Rettore dell'Università con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge»;

Considerato che nel corso della seduta del Senato Accademico del 16 dicembre u.s., il Magnifico Rettore ha sottolineato l'opportunità di procedere con l'avvio dell'*iter* per modificare lo Statuto mediante l'abrogazione dell'art. 40, comma 3 che prevede un quorum minimo del 10% per la validità delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali;

Considerato che l'ultima tornata elettorale svoltasi nei giorni 3 e 4 dicembre 2013 ha visto partecipare gli studenti in misura di poco inferiore al 6%;

Considerato che è stato necessario ripetere più volte le precedenti elezioni studentesche proprio a causa del mancato raggiungimento del quorum minimo;

Vista la nota dell'Ufficio Affari Generali e Servizi Legali prot. n. 20522 del 30 dicembre 2013, trasmessa ai Direttori di Dipartimento e ai coordinatori di Area, con la quale i Consigli di Dipartimento sono stati invitati, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello Statuto, ad esprimersi in merito all'abrogazione dell'art. 40, comma 3, dandone comunicazione all'ufficio entro il 31 gennaio 2014;

Visti i pareri pervenuti dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, dal Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa e dal Dipartimento di Studi Umanistici;

Considerato che i restanti Dipartimenti non hanno espresso parere in merito;

Visto il parere favorevole all'abrogazione dell'art. 40, comma 3 dello Statuto, espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 febbraio u.s.;

Vista la seduta del 17 marzo 2014 durante la quale il Senato Accademico ha deliberato a maggioranza assoluta di abrogare l'art. 40, comma 3 dello Statuto di Ateneo;

Vista la legge n. 168/89 relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in modo particolare l'art. 6, comma 9, secondo cui «Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame… *omissis*»;

Vista la nota prot. n. 3623 del 19 maggio 2014 con la quale il testo modificato dello Statuto è stato inviato al Mi.U.R. per il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 sopra citato ed è stato ricevuto dallo stesso in data 24 marzo u.s.;

Visto l'art. 6, comma 9 sopra citato, secondo il quale in assenza di rilievi lo Statuto è emanato dal Rettore;

Considerato che nessun rilievo in merito da parte del Mi.U.R. è pervenuto all'Ateneo entro il termine di scadenza sopra riportato;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

1. Di emanare lo Statuto nel testo modificato, allegato al presente decreto (All. *A)*.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

3. Il testo dello Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Vercelli, 27 maggio 2014

Il rettore: EMANUEL

ALLEGATO

STATUTO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

TITOLO I

Principi generali

Art. 1.

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (di seguito denominata Università o Ateneo) è un'istituzione pubblica di alta cultura, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro.

2. L'Università è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

3. L'Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, in attuazione della Costituzione, delle leggi, del diritto dell'Unione europea.

4. L'Università garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in accordo

con l'art. 21 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università adotta criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, privilegiando la distribuzione delle risorse coerente con la valutazione dei risultati conseguiti.

6. L'Università è articolata in tre Sedi (Alessandria, Novara, Vercelli); a Vercelli, sede legale, risiedono e si riuniscono gli Organi di Ateneo.

7. L'Università si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Art. 2.

Attività didattiche e di ricerca

1. L'Università organizza le proprie Strutture nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

2. L'Università si dota degli strumenti idonei a garantire la qualità delle attività didattiche, formative e di ricerca.

3. L'Università adotta ogni strumento utile alla valutazione delle proprie attività e dei risultati conseguiti.

4. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera circolazione dei risultati della ricerca.

Art. 3.

Pari opportunità

1. L'Università ispira la propria azione al principio delle pari opportunità.

2. L'Università promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunità al fine di garantire l'effettiva uguaglianza, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.

3. L'Università garantisce, nella composizione degli organi universitari, il rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne. Le modalità di attuazione di questo principio sono specificate nel presente Statuto e nei regolamenti degli Organi.

4. L'Università, con particolare attenzione ai diversamente abili, promuove ogni iniziativa volta a favorire una piena fruizione dei servizi, la migliore formazione di tutti gli studenti e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4.

Principi organizzativi

1. L'Università promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità universitaria nelle forme previste dai regolamenti di funzionamento degli Organi e delle Strutture.

2. L'Università adotta principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di economicità, di sostenibilità, di responsabilità e valutazione dei risultati.

3. L'Università organizza le proprie attività istituzionali, didattiche e di ricerca in base a principi di sussidiarietà e di decentramento, tenuto conto della sua articolazione sul territorio.

4. Nell'assegnazione di risorse finanziarie alle Strutture dotate di autonomia gestionale l'Università applica il principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri ministeriali di assegnazione delle risorse all'Ateneo. La partecipazione dell'Università alle iniziative delle Strutture dotate di autonomia gestionale è realizzata, di norma, con la formula del cofinanziamento.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali.

2. L'Università può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 6.

Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni sanitarie, l'Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Convenzioni analoghe per i fini istituzionali universitari possono essere stabilite con enti privati inseriti nella programmazione sanitaria regionale.

Art. 7.

Cooperazione didattica

1. L'Università si impegna ad attuare la cooperazione didattica interdipartimentale e promuove l'istituzione di Strutture formative interateneo con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali.

2. Le forme di cooperazione didattica di cui al precedente comma sono realizzate mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 8.

Cooperazione scientifica

1. L'Università promuove la cooperazione scientifica fra tutti i Dipartimenti al fine di perseguire l'eccellenza nella ricerca.

2. L'Ateneo e i Dipartimenti possono stipulare accordi di cooperazione con altre Strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali per lo svolgimento di attività scientifiche comuni.

3. Tali attività sono disciplinate con apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 9.

Internazionalizzazione e mobilità

1. L'internazionalizzazione è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni indicati nei Trattati dell'Unione Europea, nella Dichiarazione di Bologna e nella Magna Charta delle Università.

2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca e fa propri i suoi principi e i suoi strumenti.

3. L'Università favorisce, secondo la normativa vigente, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a reti e consorzi, lo scambio

di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione e docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.

4. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la revisione dei programmi formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese; adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

5. L'Università incoraggia i Dipartimenti a creare le condizioni accademiche necessarie per una diffusa mobilità internazionale degli studenti, quali la flessibilità dei piani di studio e l'integrazione dei periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi.

6. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone provenienti da altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree congiunte o disgiunte con Atenei stranieri.

TITOLO II

Organi

Capo I

Organi dell'Ateneo

Art. 10.

Organi dell'Ateneo

1. Sono Organi dell'Ateneo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione, il Direttore Generale.

Art. 11.

Il Rettore

1. Al Rettore sono attribuite:

a) la rappresentanza legale dell'Ateneo e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) la funzione di proposta al Consiglio di Amministrazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;

d) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

2. Il Rettore inoltre:

a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;

b) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole Strutture;

c) vigila sul funzionamento delle Strutture e dei servizi dell'Ateneo;

d) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;

e) sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente;

f) designa uno dei tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;

g) nomina i componenti del Nucleo di Valutazione, su parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

i) trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico la relazione annuale sull'attività del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 15 comma 8 del presente Statuto, curandone la pubblicità e inviandola ai Dipartimenti, alle Scuole e alla Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica;

j) esercita l'iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto; è competente, sentito il Collegio di Disciplina, a irrogare la sola sanzione della censura; è inoltre competente ad avviare i procedimenti in caso di violazione del Codice Etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina; provvede all'esecuzione della sanzione per la violazione del Codice Etico;

k) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali di Ateneo;

l) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il piano edilizio di Ateneo;

m) stipula le convenzioni e i contratti che non siano attribuiti alla competenza specifica delle singole Strutture e che non siano di competenza del Direttore Generale;

n) adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;

o) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;

p) propone al Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale, nonché la revoca dell'incarico per reiterata inosservanza delle direttive degli Organi di Ateneo ovvero, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa;

q) convoca e presiede, eventualmente per il tramite di un suo delegato, la Riunione Periodica annuale sulla Sicurezza e la Prevenzione degli Infortuni;

r) esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri Organi dallo Statuto.

3. Il Rettore, anche su proposta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può istituire commissioni *ad hoc*, con compiti istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.

4. Il Rettore è coadiuvato nelle sue funzioni da un Pro-Rettore scelto tra i professori ordinari di ruolo. Il Pro-Rettore supplisce il Rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato sono immediatamente indette nuove elezioni e il Decano assume le funzioni del Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore.

5. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro. Il Pro-Rettore è nominato con decreto del Rettore. La carica di Rettore e quella di Pro-Rettore sono incompatibili con le cariche elettive previste dal presente Statuto. Essi non possono essere membri del Nucleo di Valutazione.

6. L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

a) un documento programmatico;

b) l'indicazione del Pro-Rettore;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.

Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Senato Accademico.

7. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito da:

a) i professori di ruolo e i ricercatori;

b) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo eletti, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera *a)*;

c) gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli di Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole, nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Scuole di Specializzazione, nella Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo.

8. Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l'elezione del Rettore si rinvia a quanto previsto all'art. 40 del presente Statuto.

9. Il mandato del Rettore dura sei anni e non è rinnovabile.

10. Il Rettore può ottenere una limitazione degli obblighi didattici o l'esonero dagli stessi.

11. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, può concedere, a richiesta, l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al Pro-Rettore, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle Scuole.

Art. 12.

Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico contribuisce a determinare gli indirizzi culturali, didattici e scientifici dell'Ateneo, formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole.

2. In particolare il Senato Accademico:

a) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, al bilancio di previsione annuale e triennale, al conto consuntivo dell'Università, al piano edilizio di Ateneo;

b) formula proposte di istituzione, modifica o soppressione di Corsi, Dipartimenti, Scuole e Sedi;

c) esprime parere:

sulla proposta di istituzione, modifica o soppressione di Corsi, Dipartimenti, Scuole e Sedi;

sulla proposta di istituzione di Scuole di specializzazione;

sulla proposta di istituzione di corsi di perfezionamento e master;

sulla proposta di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca;

sulla costituzione dei Centri di Servizio;

sull'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo;

sul manifesto degli studi;

sulle richieste di fruizione della limitazione degli obblighi didattici;

sulle proposte formulate dal Rettore per il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore Generale;

sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;

sulle eventuali federazioni e fusioni in base alla normativa vigente;

sui temi che il Rettore sottopone al suo esame;

d) designa:

due dei quattro componenti interni del Consiglio di Amministrazione;

i componenti del Collegio di Disciplina;

e) approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti:

lo Statuto e le sue modifiche;

il Regolamento Generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

il Regolamento Didattico di Ateneo.

f) approva a maggioranza semplice:

i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

il Codice Etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

i Regolamenti dei Centri, Comitati, Commissioni, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

i Regolamenti elettorali;

il conferimento delle lauree ad honorem su proposta dei Dipartimenti;

g) nei casi e con le modalità indicate dal Regolamento Generale di Ateneo propone al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

h) approva, per gli aspetti di sua competenza:

le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto;

l'adesione dell'Ateneo a Centri e Consorzi interuniversitari;

i) propone i criteri generali in materia di contribuzione studentesca;

j) definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti;

k) elabora le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di valutazione dell'attività dei docenti di ruolo e degli assegnisti di ricerca;

l) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le Strutture dell'Ateneo;

m) esercita tutte le altre competenze a esso attribuite dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

3. Compongono il Senato Accademico:

a) il Rettore;

b) quattordici docenti di cui almeno un terzo Direttori di Dipartimento, eletti dai professori di I e di II fascia e dai ricercatori dell'Ateneo, nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari e del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine ogni elettore esprime un duplice voto:

il primo per eleggere il rappresentante dell'area scientifico-disciplinare costituita dal proprio Dipartimento;

il secondo per completare la componente dei docenti.

c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di un anno; all'atto del conseguimento del titolo di studio essi decadono dal mandato.

4. I componenti del Senato Accademico durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

5. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita le funzioni di segretario. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

6. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Pro-Rettore, senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

7. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché, in via straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

8. Il Senato Accademico può istituire gruppi di lavoro su specifici temi.

9. Il Senato Accademico, a maggioranza dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento.

Art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività sulla base dei principi organizzativi previsti nell'articolo 4 del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

b) approva:

la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

il bilancio sociale di Ateneo;

le proposte di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, e di selezione di ricercatori a tempo determinato;

la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;

i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza;

c) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

d) delibera, previo parere del Senato Accademico:

l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi, o l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di Scuole e di Sedi;

l'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo;

le eventuali federazioni e fusioni secondo la normativa vigente;

e) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

f) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale;

g) delibera sulla relazione annuale del Direttore Generale, verificando i risultati raggiunti;

h) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico–finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo secondo le norme contenute nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto;

i) stabilisce gli indirizzi relativi alla gestione e all'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

j) ha competenza disciplinare relativamente ai docenti ai sensi della normativa vigente;

k) delibera, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate e sentito il Senato Accademico, sull'istituzione delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e master;

l) delibera, su proposta dei Dipartimenti interessati e sentito il Senato Accademico, sulla costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca;

m) delibera, sentito il Senato Accademico, sulla costituzione dei Centri di Servizio;

n) approva il piano edilizio proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, quantificandone l'incidenza sul Bilancio di Ateneo, e sovrintende alla sua esecuzione;

o) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;

p) delibera in materia di contribuzione studentesca;

q) approva il manifesto degli studi, sentito il Senato Accademico, previa verifica della sua sostenibilità;

r) designa un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Rettore;

s) esprime parere:

sul Regolamento Generale di Ateneo;

sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;

sui regolamenti dei Centri, Commissioni, Comitati;

t) esprime parere favorevole:

sui Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca;

sul Codice Etico;

u) determina l'ammontare delle indennità previste dall'articolo 41;

v) propone modifiche dello Statuto o esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, parere favorevole sulle proposte di modifica;

z) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le Strutture dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare accordi e convenzioni con enti o associazioni che svolgono attività relative alla cultura, sport e tempo libero.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le altre funzioni che a esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

3. Le decisioni relative a:

il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi, l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di Scuole e di Sedi;

il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore Generale;

la contribuzione studentesca;

sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato Accademico.

4. Compongono il Consiglio di Amministrazione:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) un rappresentante degli studenti;

c) sette componenti, di cui tre esterni.

5. Tutti i componenti designati sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione scientifica e culturale.

6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

7. Per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 5.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati nell'ordine temporale come segue:

due componenti esterni e due interni da un'apposita Commissione di selezione;

due componenti interni dal Senato Accademico;

un componente esterno dal Rettore.

La Commissione di selezione è nominata dal Rettore e formata da due Professori Ordinari, due Professori Associati, due Ricercatori universitari a tempo indeterminato, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sono scelti dal Rettore tra i primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente.

8. La Commissione di selezione e il Senato Accademico, in sedute separate, procedono alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza deliberando con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

Conclusa questa fase, il Rettore designa il componente esterno di propria competenza.

9. Nell'ipotesi in cui sia costituita una Fondazione universitaria ai sensi della normativa vigente, a questa spetterà la designazione di due componenti esterni sui tre previsti al comma 4 punto *c)*; in tal caso la Commissione di selezione si limiterà a designare due componenti interni.

10. Il Senato Accademico ha poteri di veto nei confronti dei componenti designati dalla Fondazione universitaria di cui al comma 4 lettera *c)*, qualora riscontri il mancato possesso dei requisiti del comma 5. In tal caso la Fondazione dovrà procedere a una nuova designazione.

11. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione di cui al comma 4 lettera *c)* entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due componenti.

12. Il Pro-Rettore e il Direttore Generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto. La loro presenza non concorre alla formazione del numero legale.

13. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

14. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore o quando ne avanzino richiesta almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 14.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra i dirigenti e i funzionari del Ministero stesso.

Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

3. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;

b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi;

c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere attribuito a dipendenti dell'Università.

6. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

7. Per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15.

Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è l'Organo cui compete la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attività di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione in particolare:

a) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole Strutture nell'ambito della didattica e della ricerca;

b) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai singoli docenti e dai singoli assegnisti di ricerca;

c) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo e delle Strutture;

d) svolge le funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

e) verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30.12.2010 n. 240;

f) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di Amministrazione e dai Dipartimenti stessi;

g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti ex ante dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;

h) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di Direttore Generale, proposta dal Rettore a norma dell'articolo 11, comma 2, lettera *p)* del presente Statuto;

3. Sono attribuite al Nucleo di Valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, relative alle procedure di valutazione delle Strutture e del personale, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

4. Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

5. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Rettore, su parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una volta.

6. Compongono il Nucleo di Valutazione:

a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di Coordinatore;

b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione;

c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta.

7. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

8. Il Nucleo di Valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attività al Rettore, che la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e ne cura la pubblicità, inviandola ai Dipartimenti, alle Scuole e alla Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica.

9. Il Nucleo di Valutazione può far pervenire al Rettore osservazioni e suggerimenti sulle Strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca.

10. Per i membri del Nucleo di Valutazione è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16.

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'Organo cui competono, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e le funzioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/01. Le attribuzioni del Direttore Generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento ex art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01.

2. Il Direttore Generale in particolare:

a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi di Ateneo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilità;

b) adotta gli atti di gestione del personale provvedendo anche ad assegnare e/o a trasferire il personale tecnico-amministrativo alle Strutture, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative, sentiti i Direttori delle strutture interessate;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni che non siano di competenza del Rettore;

e) adotta gli atti che impegnano la spesa di sua competenza;

f) partecipa alle attività degli Organi di Ateneo secondo le norme del presente Statuto;

g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta.

4. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di Strutture organizzative complesse. L'incarico ha la

durata di tre anni, è rinnovabile ed è regolato con un contratto a tempo determinato.

5. La determinazione del trattamento economico spettante al Direttore Generale è fissato in conformità a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

6. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il Direttore Generale può proporre la nomina di un Vice-Direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice-Direttore Generale vicario è nominato con decreto del Rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore Generale.

8. In caso di cessazione del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal Dirigente più anziano nel ruolo.

Art. 17.

Funzioni dirigenziali

1. I Dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli Organi accademici secondo le direttive del Direttore Generale. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale a essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività e secondo i limiti a essi assegnati dal Direttore Generale. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati e ne riferiscono periodicamente al Direttore Generale.

2. Gli atti delegati alla competenza dei Dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Capo II

Organi sussidiari

Art. 18.

Organi Sussidiari dell'Ateneo

1. Sono Organi sussidiari dell'Ateneo:
il Collegio di Disciplina;
il Comitato Unico di Garanzia;

Art. 19.

Il Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è l'Organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante di cui all'art. 10 della legge n. 240/10, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il Collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori confermati e opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. I componenti del Collegio devono essere in regime di tempo pieno e sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico. La carica di componente del Collegio è incompatibile con ogni altra carica rivestita in altri Organi dell'Ateneo, a eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento.

4. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del Collegio ex artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

6. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 2 lettera *j)* dello Statuto, e, uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

8. In ogni caso il Rettore, sentito il Collegio di Disciplina, è competente a irrogare la sanzione della censura.

Art. 20.

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni

1. In attuazione della legge n. 183/10, l'Università del Piemonte Orientale istituisce il "Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni" (CUG).

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e, come previsto dalla legge, opera in collaborazione con la Consigliera Nazionale di Parità. In particolare si propone di:

a) assicurare parità e pari opportunità di genere presso l'Ateneo, rafforzando la tutela del personale dell'Ateneo e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla lingua, alla religione, alla disabilità, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali;

b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro e migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, operando per la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, in grado di contrastare efficacemente il fenomeno del mobbing e ogni altra forma di molestia, violenza e discriminazione;

c) contribuire a razionalizzare e rendere ancora più efficiente l'organizzazione del lavoro presso l'Ateneo, nel pieno rispetto delle pari opportunità e del benessere del personale dell'Ateneo.

3. Compongono il CUG in maniera paritetica rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali e rappresentanti designati dall'Amministrazione secondo la normativa vigente. I membri rimangono in carica quattro anni, tranne lo studente che rimane in carica due anni; gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. Il Presidente è designato dal Rettore tra i membri del Comitato.

4. Il Comitato può avvalersi altresì del supporto del Consigliere di fiducia, figura istituita al fine di contrastare le discriminazioni e le molestie nei luoghi di studio e di lavoro, cui sono attribuiti compiti di ausilio agli studenti ed al personale operante nell'Ateneo.

5. L'Ateneo può finanziare programmi di azioni positive e l'attività del CUG, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio.

6. Per il suo funzionamento il Comitato adotta un proprio Regolamento.

Capo III

Commissioni e Comitati

Art. 21.

Commissione paritetica di Ateneo per la didattica

1. È istituita la Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica, nel seguito denominata Commissione Paritetica.

2. La Commissione Paritetica:

a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti che è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, chiamati a pronunciarsi sul merito delle proposte e degli eventuali rilievi;

b) formula proposte agli Organi di Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

c) formula proposte per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti;

e) formula proposte a tutti gli Organi accademici su argomenti inerenti l'attività didattica, i servizi agli studenti e il diritto allo studio;

f) formula proposte in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche, alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti forniti dall'Ateneo; sui bandi di attività cui possono partecipare gli studenti e le loro associazioni;

g) propone agli Organi accademici competenti criteri generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi, anche attraverso appositi bandi di cui al regolamento di Ateneo per le attività culturali e ricreative;

h) propone indagini conoscitive sugli argomenti inerenti le attività didattiche, i servizi agli studenti e il diritto allo studio.

3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da un rappresentante dei professori di ruolo o dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento. La Commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come Presidente e uno studente come Vicepresidente. La Commissione redige un proprio regolamento interno, la cui approvazione compete al Senato Accademico.

Art. 22.

Comitato per le Attività Sportive di Ateneo

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il Comitato per le Attività Sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva.

3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo è affidata mediante convenzione al Centro Universitario Sportivo (CUS) del Piemonte Orientale.

4. Il Comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.

5. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dal CUS del Piemonte Orientale.

6. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art. 23.

Sistema Bibliotecario di Ateneo e Commissione per le Biblioteche

1. È istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le Biblioteche ai fini dell'accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale dell'Università, in formato sia cartaceo sia elettronico.

2. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è organismo del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Essa è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.

3. Con Regolamento Generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalità costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonché la composizione della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

4. Con apposito Regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all'accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la più ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO III

Strutture per la ricerca, la didattica e la formazione

Capo I

Dipartimenti

Art. 24.

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la Struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attività formative dell'Ateneo.

2. Il Dipartimento è costituito da docenti, in numero non inferiore a trentacinque.

3. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresì autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

4. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente.

5. Il Dipartimento favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.

6. Il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione le richieste di posti di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica.

7. Il Dipartimento organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, dei Dottorati di Ricerca, delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento; tali attività potranno essere coordinate all'interno delle Scuole ove istituite.

8. Le modalità di costituzione e disattivazione di un Dipartimento e di accorpamento di più Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

9. Nel caso in cui il numero degli afferenti a un Dipartimento scenda al di sotto delle trentacinque unità, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Dipartimento interessato e dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico, può concedere il termine massimo di un anno per ripristinare il numero minimo. Il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto comporta lo scioglimento del Dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.

10. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, secondo le norme definite dal Regolamento di Dipartimento, per valorizzare significative specificità scientifiche.

11. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione agli Organi del Dipartimento.

12. Ogni Dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie e di personale a esso destinate.

13. Sono Organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di Dipartimento;

b) la Giunta;

c) il Direttore;

d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

Art. 25.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.

2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

3. In particolare il Consiglio:

a) propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi;

b) formula i piani di sviluppo del Dipartimento, nel quadro delle risorse disponibili;

c) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e delibera annualmente, in via preventiva e consuntiva, sull'utilizzo delle risorse disponibili, secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

d) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;

e) approva, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento;

f) approva i Regolamenti dei Corsi di Studio e di Dottorato;

g) approva il piano dell'offerta formativa, proposto anche dalla Scuola ove istituita, disciplinando l'accesso ai Corsi di Studio;

h) definisce, anche su proposta della Scuola ove istituita, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti che afferiscono al Dipartimento, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati nei Dipartimenti dell'Ateneo e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo;

i) provvede, per quanto di competenza, su proposta della Scuola ove istituita, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire la didattica nei Corsi di Studio;

j) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;

k) propone al Consiglio di Amministrazione, di concerto con uno o più Dipartimenti, l'attivazione di una Scuola;

l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

m) delibera in merito alle domande di afferenza al Dipartimento;

n) sottopone al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse a esso assegnate, la richiesta di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, nonché l'attivazione di procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;

o) propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;

p) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;

q) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e master;

r) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione dei Centri Interdipartimentali di ricerca;

s) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza;

t) approva l'attivazione e la disattivazione dei Centri di ricerca di sua pertinenza e coordina le loro attività;

u) delibera su ogni altra proposta della Giunta di Dipartimento;

v) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti adottati a livello di Ateneo;

w) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali;

x) designa i propri rappresentanti nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;

y) esercita ogni altra attribuzione che a esso sia assegnata dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno.

4. La Scuola, ove istituita, propone al Dipartimento l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti, l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di Studio.

5. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i Professori, i Ricercatori e i Ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

c) quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione; qualora il Dipartimento attivi Dottorati di ricerca, un rappresentante degli studenti deve essere un Dottorando;

d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento così composta:

un rappresentante, nel caso in cui il numero degli assegnisti non sia superiore a cinque;

due rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia compreso tra sei e quindici;

tre rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia superiore a quindici.

e) quattro rappresentanti di tutto il personale tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) in servizio nel Dipartimento;

Su invito del Direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del Dipartimento.

6. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore. È convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

8. I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 26.

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. È eletto tra i Professori di Ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il Direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;

b) dà esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;

c) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del Dipartimento;

d) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli Organi di sua competenza;

f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;

g) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;

h) designa il Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.

i) nomina la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, su designazione del Consiglio del Dipartimento;

j) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

3. Il Direttore e il Vice-Direttore sono nominati dal Rettore.

Art. 27.

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle eventualmente assegnatele dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.

2. Fanno parte di diritto della Giunta, il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, un numero di docenti stabilito nel Regolamento del Dipartimento e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL). I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio di Dipartimento. Il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza di tutti i ruoli. Il Regolamento può prevedere la partecipazione di uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Partecipano ai lavori della Giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.

4. I verbali sono firmati dal Direttore e dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

5. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del Direttore.

Art. 28.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel Dipartimento, ovvero solo all'interno della Scuola ove istituita, è attivata la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, competente a:

a) svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione;

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

c) formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

2. La componente dei docenti è designata dalla Giunta di Dipartimento o della Scuola, sentiti i Consigli di Corso di Studio ove costituiti.

3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento o alla Scuola, esprime un rappresentante.

4. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola.

5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-Presidente fra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Capo II

Scuole

Art. 29.

La Scuola

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, due o più Dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita Scuola, anche attraverso convenzioni con altri Atenei.

2. La Scuola svolge i seguenti compiti:

a) propone ai Dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa;

b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti;

c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;

d) propone al Dipartimento l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studio;

e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o più Corsi di Studio dei Dipartimenti afferenti.

3. Al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la Scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte.

4. La Scuola è istituita e attivata, su proposta dei Dipartimenti interessati, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. Sono Organi della Scuola:

a) il Presidente;

b) i Consigli di Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Master Universitari e i Collegi Docenti dei Corsi di Dottorato, ove presenti;

c) la Giunta;

d) la Commissione Paritetica docenti-studenti che sostituisce quelle istituite presso i dipartimenti che afferiscono alla Scuola.

6. Il Presidente della Scuola è eletto da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento che appartengono alla Scuola, di norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di Presidente della Scuola è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

7. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente della Scuola, è formata:

a) dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola;

b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;

c) dai Presidenti di Corso di Studi, Direttori di Scuola di Specializzazione e Direttore dei Dottorati di Ricerca presenti nella Scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento.

8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una Scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della Scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.

9. La Scuola adotta un proprio Regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ove vengono disciplinate le modalità di composizione degli Organi interni e di gestione delle attività didattiche, formative e assistenziali.

Capo III

Altre strutture didattiche

Art. 30.

Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, è composto:

a) dai docenti titolari di insegnamento;

b) da un massimo di tre rappresentanti degli studenti.

2. I Regolamenti di Dipartimento disciplinano l'eventuale presenza nel Consiglio di Corso di Studio di Ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti.

3. Il Consiglio di Corso di Studio:

a) propone al Consiglio di Dipartimento le modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;

b) programma l'impiego delle risorse didattiche;

c) promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica;

d) propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione degli insegnamenti e dei contratti di docenza;

e) esamina e approva i piani di studio;

f) propone al Consiglio di Dipartimento i criteri per l'accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;

g) propone al Consiglio di Dipartimento modifiche organizzative relative al Corso di studio e modifiche del Regolamento di Dipartimento;

h) delibera sul riconoscimento di crediti formativi ottenuti dagli studenti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti;

i) esprime parere sulla designazione, da parte della Giunta di Dipartimento o della Scuola, della componente docente in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

4. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, od ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 31.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Presidente è un professore di I fascia titolare di insegnamento nel Corso di Studio. In caso di motivata indisponibilità, è un docente di ruolo titolare di insegnamento del Corso di Studio, facente parte del Consiglio di Dipartimento. Il Presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio di Corso di Studio.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) predispone la relazione annuale sull'attività didattica da sottoporre al Direttore di Dipartimento;

c) sovrintende alle attività didattiche del Corso di Studio e vigila, su eventuale delega del Direttore di Dipartimento, sul loro regolare svolgimento;

d) propone al Direttore di Dipartimento la nomina della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

Art. 32.

Scuole di Specializzazione

1. L'Università, può istituire, anche in collaborazione con altre Università, Scuole di Specializzazione, con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità richieste nell'esercizio di specifiche attività professionali.

2. Le Scuole di specializzazione sono istituite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi di studio, e in particolare, alla disponibilità di:

a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali e attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle Strutture in cui si svolge la formazione;

f) una rete formativa per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

3. Alla costituzione delle risorse di cui ai punti precedenti possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni.

4. Sono Organi delle Scuole di Specializzazione:

a) il Direttore;

b) il Consiglio del Corso di Studi.

5. Il Direttore è un professore di ruolo di norma di I fascia che svolga un insegnamento nell'ambito della Scuola di Specializzazione, eletto dai componenti del Consiglio del Corso di Studio.

6. Il Direttore:

a) rappresenta la Scuola di Specializzazione;

b) ha la responsabilità del funzionamento della Scuola;

c) convoca il Consiglio del Corso di Studi e lo presiede.

7. Il Consiglio del Corso di Studi è composto da tutti i docenti del Corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

8. I docenti della Scuola di Specializzazione sono designati annualmente dal Consiglio del Corso di Studio.

9. Il Consiglio organizza le attività didattiche, dispone l'attivazione degli insegnamenti, la proposta di affidamento degli insegnamenti e le convenzioni relative allo svolgimento di attività didattiche di pertinenza del Corso e propone ai Dipartimenti o alle Scuole la stipula di contratti per le attività didattiche.

10. Ove la Scuola di Specializzazione sia costituita in collaborazione con altre Università, l'atto convenzionale ne disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione.

11. Il presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti delle Scuole di Area Sanitaria, salvo diverse disposizioni delle normative a carattere speciale.

Art. 33.

Corsi di perfezionamento e di master

1. I corsi di perfezionamento post lauream o di master universitario di I e II livello sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento o della Scuola ove istituita, sentito il Senato Accademico.

2. Tali corsi possono essere istituiti anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre Università, per rispondere a esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente e ricorrente.

3. Gli iscritti ai corsi di perfezionamento post lauream o di master universitario di I e II livello godono delle agevolazioni che l'Ateneo prevede a favore degli studenti.

Art. 34.

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Università, su proposta dei Dipartimenti interessati, può istituire corsi di Dottorato di Ricerca anche in consorzio con altre Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione secondo la normativa vigente.

2. L'attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.

3. Le risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di Dottorato sono affidate al Dipartimento a cui essi fanno capo.

4. L'Ateneo istituisce una o più Scuole di Dottorato per il coordinamento dei dottorati attivati presso i Dipartimenti.

Art. 35.

Borse di Studio

1. L'Ateneo e i Dipartimenti possono istituire borse di studio per studenti, per laureati, per dottori di ricerca, nonché sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.

Art. 36.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti.

2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo.

Capo IV

Altre strutture

Art. 37.

Centri Interdipartimentali di Ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali per attività di ricerca, su progetti di durata pluriennale. Le modalità per l'istituzione dei centri sono previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Le risorse per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.

Art. 38.

Centri di Servizio

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la costituzione di Centri di Servizio, per assicurare lo svolgimento di attività di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le Strutture amministrative.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO IV

Disposizioni generali, finali e transitorie

Capo I

Disposizioni generali

Art. 39.

Norme per il funzionamento degli Organi

1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Pro-Rettore, di Direttore del Dipartimento, di Presidente della Scuola deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

2. Gli Organi collegiali sono convocati da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.

3. La riunione degli Organi collegiali può svolgersi anche con modalità telematiche.

4. Ove non diversamente previsto dal presente Statuto, il Presidente di un organo collegiale è tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.

5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

6. La convocazione avviene per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei Regolamenti, e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.

7. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.

8. I componenti degli Organi collegiali contemplati nel Titolo II sono nominati con decreto del Rettore.

9. Le riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono validamente costituite se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta della Scuola sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

11. Le riunioni degli altri Organi collegiali sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.

12. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del presidente determina la maggioranza.

13. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

14. I componenti degli Organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che implichino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.

15. Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

16. Gli eventuali interessati possono fornire nel corso della seduta il testo del loro intervento da inserire nel verbale.

17. Nel sito web dell'Ateneo è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute degli Organi di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo.

18. Sulla rete interna di Ateneo vengono altresì pubblicati i verbali di tali Organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 13.

19. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'Organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.

20. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in Organi collegiali, subentra il primo dei non eletti. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in Organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'Organo collegiale.

21. Nel rispetto della vigente normativa, è riconosciuto a tutti i componenti degli Organi, e in particolare alla componente studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti.

Art. 40.

Elezioni, incompatibilità e decadenze

1. Le elezioni del Rettore, dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti delle Scuole, dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, dei Direttori di Scuola di Specializzazione, sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

2. Le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali, a eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Le elezioni del Rettore, del Direttore di Dipartimento, del Presidente della Scuola, del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, del Direttore della Scuola di Specializzazione, sono indette dal Professore di I fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'Organo o la Struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

4. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.

5. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.

6. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto e a eccezione del Rettore, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Chi, avendo ricoperto una carica, non è immediatamente rieleggibile, può essere rieletto alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato.

7. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'Organo.

8. Le rappresentanze delle categorie nei vari Organi e Strutture previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare un solo candidato.

9. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato.

10. Ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto di:

ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

essere Presidente della Scuola;

far parte del Nucleo di Valutazione, Collegio di Disciplina e Comitato unico di Garanzia;

ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione;

rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

12. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti Organi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e, per gli studenti, la Commissione Didattica Paritetica di Ateneo.

13. Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilità, a eccezione dei rappresentanti degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nel caso di prosecuzione degli studi all'interno dell'Ateneo da effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea.

14. I componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e i componenti elettivi degli altri Organi, che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 41.

Indennità

1. Il Rettore, il Pro-Rettore e i Direttori di Dipartimento fruiscono di un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Sono altresì configurabili indennità relative al lavoro organizzativo svolto da altri docenti, a eccezione della partecipazione alle commissioni. La determinazione del relativo ammontare è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Consigli di Dipartimento per quanto di loro competenza.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, a eccezione del Rettore, godono di un'indennità annua composta per il 40% da una quota fissa e per il 60% da una quota variabile in funzione della partecipazione alle sedute dell'Organo svolte nell'anno.

Lo stanziamento complessivo per tali indennità annuali non può eccedere il 2‰ del Fondo di Finanziamento Ordinario di Ateneo relativo all'anno precedente.

Art. 42.

Codice Etico

1. Il Codice Etico, deliberato dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, si applica a tutta la comunità accademica, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL), dagli studenti e da

ogni altro appartenente a qualunque titolo, anche temporaneamente, alla comunità universitaria.

2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

3. Le sanzioni in base ai principi di gradualità e proporzionalità sono:

biasimo riservato;

biasimo pubblico riportato sul sito web di Ateneo.

4. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

5. Il Codice Etico è distribuito a tutti i componenti della comunità accademica.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 43.

Definizioni

1. Qualora non diversamente specificato, con il termine "docente" si indicano i professori ordinari, straordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; con il termine "studente" si indicano gli iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale o Specialistica, ai corsi di Dottorato e di Specializzazione.

Art. 44.

Lo Statuto e le sue modificazioni

1. Il presente Statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'articolo 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento o le Giunte delle Scuole ove istituite possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche di Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto è emanato dal Rettore dell'Università con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 45.

Regolamenti

1. I Regolamenti dell'Università sono:

a) il Regolamento Generale di Ateneo;

b) il Regolamento Didattico di Ateneo;

c) il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità.

2. L'Università, per il suo funzionamento, può dotarsi di ulteriori Regolamenti, tra cui in particolare:

a) i regolamenti elettorali;

b) i regolamenti delle Strutture didattiche e scientifiche;

c) gli altri regolamenti consentiti da specifiche disposizioni legislative e dal presente Statuto.

3. Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, su parere del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è approvato dal Senato Accademico e adottato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei loro componenti.

6. I regolamenti elettorali sono approvati dal Senato Accademico.

7. I regolamenti dei Dipartimenti e delle Scuole, deliberati dai Consigli di Dipartimento o dalle Giunte delle Scuole a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

8. Ogni altro regolamento è adottato con il procedimento previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, tranne che non sia diversamente disposto dal regolamento medesimo.

10. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla *Gazzetta Ufficiale* tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti.

Capo III

Disposizioni transitorie

Art. 46.

Norme transitorie

1. In prima applicazione il Senato Accademico, nella composizione esistente alla data di pubblicazione dello Statuto, al fine di avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato Accademico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, delibera le modalità di svolgimento della procedura elettorale, che verrà indetta con decreto emanato dal Rettore.

2. Limitatamente alla componente studentesca, la delibera di cui al comma 1 dovrà prevedere che si proceda anche alla votazione dei rappresentanti in Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo, nella Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica.

3. Il Senato Accademico, nella composizione di cui al presente Statuto, deve insediarsi entro trenta giorni dall'espletamento della procedura elettorale. Al fine di avviare la procedura per la designazione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, nella sua prima seduta, deve deliberare i contenuti dell'avviso pubblico per le candidature interne ed esterne e le modalità per l'istituzione della Commissione di Selezione di cui all'articolo 13 comma 7.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve insediarsi entro trenta giorni dal decreto rettorale di nomina.

5. Con decreto rettorale si procede alla disattivazione delle Facoltà e dei Dipartimenti e alla corrispondente attivazione dei nuovi Dipartimenti, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.

6. Ciascuno dei Dipartimenti di nuova istituzione succede in tutti i procedimenti amministrativi in corso, nei rapporti giuridici attivi e passivi, nell'utilizzo degli immobili e nella titolarità dei beni mobili di proprietà delle Facoltà e dei Dipartimenti in esso confluiti.

7. I componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti decadono al momento della costituzione di quelli previsti del vigente Statuto.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di Rettore, componente del Senato Accademico e componente del Consiglio di Amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

14A04337

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coversyl».

Estratto determinazione V&A/998 del 29 maggio 2014

Titolare AIC: Les Laboratoires Servier.

Medicinale: COVERSYL.

Variazione AIC: Rettifica dell'estratto della determina V&A/693 del 4 aprile 2014.

L'estratto della determinazione V&A/693 del 4 aprile 2014, pubblicato sul S.O. n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2014, è rettificato nei termini che seguono:

laddove è riportato:

«I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.»,

leggasi:

«I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.».

14A04455

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 giugno 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato l'art. 4, comma 4 ("4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non è consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.") della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione"?"

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso: Comitato Promotore c/o Prof. Gustavo Piga - Via Pietro da Cortona n. 8 – 00196 Roma – Tel. 373/8724431 – e-mail: referendumstopausterita@gmail.com

14A04576

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 giugno 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato l'art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: "e dagli accordi internazionali in materia", della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione"?"

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso: Comitato Promotore c/o Prof. Gustavo Piga - Via Pietro da Cortona n. 8 – 00196 Roma – Tel. 373/8724431 – e-mail: referendumstopausterita@gmail.com

14A04577

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 giugno 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato l'art. 3, comma 2 ("2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo a medio termine.") della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione"?"

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso: Comitato Promotore c/o Prof. Gustavo Piga - Via Pietro da Cortona n. 8 – 00196 Roma – Tel. 373/8724431 – e-mail: referendumstopausterita@gmail.com

14A04578

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 giugno 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che siano abrogati l'art. 3, comma 3, limitatamente alla parola: "almeno", e l'art. 3, comma 5, lettera *a)*, limitatamente alla parola: "almeno", della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione"?"

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso: Comitato Promotore c/o Prof. Gustavo Piga - Via Pietro da Cortona n. 8 – 00196 Roma – Tel. 373/8724431 – e-mail: referendumstopausterita@gmail.com

14A04579

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto dirigenziale 6 giugno 2014, registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato il 10 giugno 2014, la dott.ssa Francesca Cilluffo, nata a Collesano il 4 ottobre 1962, è stata riammessa, a domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

14A04536

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fuciderm» gel per cani.

Estratto provvedimento n. 458 del 16 maggio 2014

Medicinale veterinario: FUCIDERM" gel per cani.

Confezione: A.I.C. 102881.

Titolare A.I.C.: Dechra Veterinary Products A/S con sede in Mekuvej, 9 – DK – 7171 Uldum - Danimarca.

Modifica: numero procedura europea: SE/V/0101/001/IB/017.

Si accetta la modifica richiesta.

Per effetto della suddetta variazione il punto 1 del RCP e le relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato:

RCP al punto 1 - "Denominazione del medicinale veterinario": ISADERM VET, gel per cani.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

14A04472

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinolytic»

Estratto provvedimento n. 470 del 23 maggio 2014

Medicinale veterinario: "DINOLYTIC".

Confezioni:

flacone da 10 ml - AIC n. 100178019;

flacone da 30 ml - AIC n. 100178021.

Titolare: Zoetis Italia S.r.l. - via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma (RM).

Modifica: Procedura di condivisione del lavoro: UK/V/natWS/IBG/2013/001.

Variazione tipo IAin. N. B.II.b.2 *c)* 2.

Si autorizza il sito Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1 - 1348 Louvain-La-Neuve – Belgio, per le operazioni di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04473

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cylap HVD»

Estratto provvedimento n. 468 del 22 maggio 2014

Medicinale veterinario: CYLAP HVD.

Confezioni:

Flacone da 10 dosi – AIC n. 100300019;

2 flaconi da 50 dosi – AIC n. 100300021.

Titolare: Zoetis S.r.l. via Andrea Doria, 41 - 00192 Roma.

Modifica:

Variazioni tipo II:

B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati;

B.II.a.3 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Modifica concernente un medicinale biologico/immunologico;

Variazioni tipo IA/IB:

B.II.f.1.b.2 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

La specifica attuale del componente attivo (RHDV inattivato) pari a 5120 HAU è sostituita con un range compreso tra 2560 - 5120 HAU;

La composizione quantitativa dei componenti dell'adiuvante (Marcol 82, Eumulgin, Montanide 80) e del conservante (Tiomersale) per dose (1,0 *ml)* di vaccino viene modificata così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Il periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura del contenitore è esteso da "impiegare immediatamente" a "utilizzare entro dieci ore".

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati (RCP, foglietto illustrativo ed etichette) devono essere modificati come segue:

punti dell'RCP modificati (punti correlati del foglietto illustrativo ed etichette):

2. Composizione qualitativa e quantitativa.

Ogni ml contiene:

Principio attivo:

Sospensione inattivata del virus della H.V.D. (ceppo RHDV 1989L) del coniglio 2560-5120 HAU*

*HAÙ unità emoagglutinanti.

Eccipienti:

Così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione.

Per la profilassi dell'enterite emorragica virale del coniglio di tutte le età. I riproduttori vanno vaccinati a partire dai 2,5 - 3 mesi di vita. In animali sani ed in condizioni normali, con una sola dose si ottiene una immunità sufficiente per tutta la vita economica degli animali. Se le condizioni epizootiche lo determinano, la vaccinazione degli animali può essere effettuata prima del 2,5 mese di età, gli stessi dovranno essere rivaccinati un mese dopo la prima somministrazione.

Durata dell'immunità: 12 mesi.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità).

Nessuna in particolare. Come per altri prodotti biologici si possono rilevare reazioni avverse quali anoressia, prostrazione e lieve infiammazione transitoria nel punto di inoculo.

Possibile comparsa di modesta ($\leq$1°C) ipertermia nei 2 giorni successivi alla somministrazione del prodotto in oggetto.

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

10. Data di revisione del testo.

maggio 2014.

Inoltre, deve essere uniformato agli altri stampati il punto 2 del Foglietto illustrativo.

2. Denominazione del medicinale veterinario.

CYLAP H.V.D emulsione iniettabile per conigli.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04474

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxavex» 100 mg/ml concentrato per soluzione orale per polli e tacchini.

Estratto del provvedimento n. 467 del 21 maggio 2014

Medicinale veterinario: FLOXAVEX 100 mg/ml concentrato per soluzione orale per polli e tacchini.

Confezioni:

da 1 litro - A.I.C. n. 103944017;

da 5 litri - A.I.C. n. 103944029.

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria S.A. con sede in Crta. Reus - Vinyols km 4,1 – Riudoms 4330 (Tarragona) – Spagna.

Modifica: Variazione di tipo IA C.I.1 a Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme all'art. 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di referral).

Numero di procedura Europea: IE/V/0203/1/IA/001.

Si confermano le modifiche richieste:

Per effetto della suddetta variazione il paragrafo 4.11 Tempo di attesa verrà modificato come segue:

Polli: Carne e visceri: da 3 a 7 giorni - Tacchini: Carne e visceri: da 3 a 13 giorni.

Uso non consentito in uccelli che producono uova per il consumo umano.

Non somministrare alle pollastre da rimonta nei 14 giorni precedenti l'ovodeposizione.

Quest'ultime due frasi vengono inserite al paragrafo 4.7 dell'RCP e al corrispondente punto 12 dell'etichetta-foglio illustrativo.

Altre modifiche riguardano il paragrafo 4.2 dell'RCP Indicazioni per l'utilizzazione che viene modificato in: Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina.

Polli:

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Avibacterium paragallinarum;

Pasteurella multocida;

Escherichia coli.

Tacchini:

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Pasteurella multocida;

Escherichia coli,

e il corrispondente punto 4 dell'etichette–foglio illustrativo.

Poi i paragrafi 4.3 e 4.4 dell'RCP e i relativi punti 5 e 12 dell'etichetta–foglio illustrativo diventano rispettivamente: "Non usare per la profilassi. Non usare quando è nota la resistenza/resistenza crociata ai (fluoro)chinoloni nel gruppo di animali destinato al trattamento" e "Il trattamento di infezioni da Mycoplasma spp potrebbe non eradicare l'organismo".

Il paragrafo 4.5 dell'RCP e il relativo punto 12 dell'etichetta-foglio illustrativo diventano: "Da quando l'impiego del'enrofloxacina nel pollame è stato autorizzato per prima volta, si sono registrate una diffusa riduzione della sensibilità di E. coli ai fluorochinoloni e la comparsa di organismi resistenti. Resistenza è stata segnalata anche in Mycoplasma synoviae nell'UE".

Relativamente al paragrafo 4.9 dell'RCP Posologia e il relativo punto 8 dell'etichetta-foglio illustrativo si apportano le seguenti modifiche:

"Polli e tacchini: 10 mg enrofloxacina/kg peso corporeo per giorno per 3-5 giorni consecutivi. Trattamento per 3-5 giorni consecutivi; per 5 giorni consecutivi nelle infezioni miste e nelle forme croniche progressive. In assenza di un miglioramento clinico entro 2-3 giorni, si deve considerare prevedersi una terapia antimicrobica alternativa sulla base dei test di sensibilità."

Infine viene modificato il paragrafo 5 dell'RCP proprietà farmacologiche "gruppo farmacoterapeutico: antibatterici chinoloni e chinossalinici, fluorochinoloni. Codice ATCvet: QJ01MA90."

"Spettro antibatterico: L'enrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, batteri Gram-positivi e Mycoplasma spp. È stata dimostrata sensibilità in vitro in ceppi di (i) specie Gram-negative come Escherichia coli, Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e (ii) Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae (vedere paragrafo 4.5).

Tipi e meccanismi di resistenza: È stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni ha cinque cause:

(i) mutazioni puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoismerasi IV che portano ad alterazioni del rispettivo enzima;

(ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi;

(iii) meccanismi di efflusso;

(iv) resistenza mediata da plasmidi e

(v) sintesi di proteine protettive della girasi.

Tutti i meccanismi determinano una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata all'interno della classe di antimicrobici dei fluorochinoloni è comune."

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale del 18 aprile 2014 (*G.U.* n. del 22 aprile 2014).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A04475

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxylin 1.000 mg/g», polvere per l'utilizzo nell'acqua di abbeverata/nel latte per vitelli e suini.

Estratto decreto n. 54 del 23 maggio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0184/001/MR.

Medicinale veterinario: DOXYLIN 1.000 mg/g, polvere per l'utilizzo nell'acqua di abbeverata/nel latte per vitelli e suini.

Titolare A.I.C.: Società Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 – 4941 VX Raamsdonksveer – Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Dopharma B.V. Zalmweg 24 – 4941 VX Raamsdonksveer – Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Contenitore da 1 Kg - A.I.C. n. 104674015;

Secchiello da 1 Kg - A.I.C. n. 104674027;

Secchiello da 2 Kg - A.I.C. n. 104674039;

Secchiello da 5 Kg - A.I.C. n. 104674041.

Composizione:

Per grammo:

Principio attivo: Doxiciclina iclato 1.000 mg (equivalenti a 867 mg di doxiciclina);

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitello e suino.

Indicazioni terapeutiche:

Vitelli:

Broncopolmonite e pleuropolmonite causate da Pasteurella spp., Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Haemophilus somnus e Mycoplasma spp.;

Suini:

Rinite atrofica causata da Pasteurella multocida e Bordetella bronchiseptica;

Broncopolmonite causata da Pasteurella multocida, Streptococcus suis e Mycoplasma hyorhinis;

Pleuropolmonite causata da Actinobacillus pleuropneumoniae.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

dopo ricostituzione nell'acqua di abbeverata: 12 ore;

dopo ricostituzione nel sostituto del latte: 6 ore.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

Vitelli: 14 giorni;

Suini: 8 giorni.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A04476

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Otimectin» 1 mg/g gel auricolare per gatti.

Estratto provvedimento n. 466 del 21 maggio 2014

Medicinale veterinario: OTIMECTIN 1 mg/g gel auricolare per gatti.

Confezione: tubo da 10 g - A.I.C. n. 104484011.

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. Wilgenweg 7 – 3421 TV Oudewater – Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: Variazione: Modifica regime dispensazione.

Durante la fase comunitaria di rinnovo (Procedura n. NL/V/0112/001/R/002) è stata autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del regime di dispensazione:

da: "senza obbligo di ricetta";

a: "Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile".

L'adeguamento delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Si chiede a codesta Ditta di provvedere all'immediato ritiro delle confezioni in commercio dagli esercizi commerciali di cui all'art. 90 del decreto legislativo 193/2006.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04477

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20%» busta da 5 kg e busta da 1 kg.

Con decreto n. 52 del 12 maggio 2014 è revocata, su rinuncia della ditta VIRBAC S.R.L. Via Caldera, 21 - Milano 20153 (MI), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

OSSITETRACICLINA 20% VIRBAC SRL busta da 5 kg AIC 102770029

OSSITETRACICLINA 20% VIRBAC SRL busta da 1 kg AIC 102770017

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04478

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione della società «ICE Istituto Certificazione Europea S.P.A.», in Anzola dell'Emilia, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del d.lgs. 12 giugno 2012, n. 78.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 27 maggio 2014, la società «ICE Istituto Certificazione Europea S.P.A.», con sede in via Garibaldi, 20 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO), già designata quale Organismo Notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, è stata riconosciuta idonea anche per l'espletamento delle attività secondo modulo relativo alla «Sorveglianza del servizio interno di ispezione».

14A04482

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-135) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00